

**ESENTE**



578/14

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONI UNITE CIVILI**

Oggetto

Giurisdizione

R.G.N. 14989/2011

Cron. 578

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI - Primo Pres.te f.f. - Ud. 12/11/2013
- Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Presidente Sezione - PU
- Dott. RENATO RORDORF - Presidente Sezione -
- Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
- Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere -
- Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
- Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere -
- Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Consigliere -
- Dott. VINCENZO DI CERBO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 14989-2011 proposto da:

2013 LF , elettivamente domiciliato in ROMA,  
 573 VIA CALCUTTA 45, presso lo studio dell'avvocato  
 ALBERTO D'AURIA, rappresentato e difeso dall'avvocato  
 D'AVINO ARCANGELO, per delega a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

**contro**

COMUNE DI CAIVANO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITO GIUSEPPE GALATI 100/C, presso lo studio dell'avvocato D'ALISE ANNA, rappresentato e difeso dall'avvocato ALFANI GIANFILIPPO, per delega in calce al controricorso;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 728/2011 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito l'Avvocato GianFilippo ALFANI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.



### Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento dell'opposizione proposta dal Comune di Caivano avverso il decreto ingiuntivo col quale allo stesso Comune era stato ingiunto il pagamento, in favore di FL \_\_\_\_\_, della somma di Euro 6.049,02 per differenze retributive maturate nel 1974, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto.
2. La Corte d'appello di Napoli rigettava il gravame proposto dal L \_\_\_\_\_ avverso la suddetta sentenza. Sotto un primo profilo osservava che, trattandosi di crediti di lavoro maturati nel periodo 1 novembre 1974 – 31 novembre 1974, la cognizione della relativa controversia rientrava nella giurisdizione del giudice amministrativo a norma dell'art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001. Sotto altro profilo riteneva l'infondatezza della tesi dell'appellante secondo cui la controversia in esame aveva ad oggetto un diritto già incontestabilmente riconosciuto dalla competente autorità giurisdizionale. Osservava in proposito che la vicenda dedotta in lite traeva origine da una delibera municipale con la quale il Comune di Caivano aveva riconosciuto al proprio dipendente L \_\_\_\_\_ un aumento retributivo relativo all'anno 1974 pari a Lire 937.462 e che tale delibera non era stata approvata dal Comitato Provinciale di Controllo. Il relativo provvedimento (di mancata approvazione) era stato annullato dal TAR e l'appello avverso tale sentenza era stato dichiarato perento dal Consiglio di Stato (decreto n. 280 del 29 gennaio 2004). Poiché nei suddetti provvedimenti giurisdizionali non era contenuta alcuna pronuncia di condanna al pagamento di somme, o dei relativi accessori, né era indicato il criterio di computo degli stessi, mancava un titolo esecutivo, concernente un credito certo, liquido ed esigibile, idoneo a radicare la giurisdizione del giudice ordinario ai fini dell'attuazione di un giudicato amministrativo. Nel caso di specie, nel quale era necessario un ulteriore momento cognitorio ai fini della esatta determinazione del credito riconosciuto dalla sentenza del giudice amministrativo, sussistevano unicamente gli estremi per un giudizio di ottemperanza dinanzi a quest'ultimo giudice.
3. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso FL \_\_\_\_\_ affidato a due motivi. Il Comune di Caivano resiste con controricorso.

### Motivi della Decisione

4. Col primo motivo il ricorrente denuncia vizio di erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata assumendo che la Corte territoriale avrebbe posto a fondamento della decisione un presupposto erroneo, e cioè l'assunto che la questione dedotta in giudizio riguardava l'esecuzione di una pronuncia definitiva del giudice amministrativo la quale era stata posta alla base del procedimento monitorio. Deduce in proposito che a fondamento del decreto ingiuntivo *de quo* era stato invece posto l'avvenuto riconoscimento del suo credito da parte del Comune di Caivano con delibera della Giunta in data 15 giugno 1988. Ed infatti, dopo il citato decreto del Consiglio di Stato del 29 gennaio del 2004, il ricorrente aveva proposto giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR che, con

sentenza n. 7680 del 2006, aveva stabilito che, a seguito di annullamento in sede giurisdizionale dell'atto negativo di controllo, si era verificata la riviviscenza dell'atto controllato e cioè dell'originaria delibera della Giunta (del 1988) che aveva riconosciuto l'adeguamento retributivo. (In tale contesto il TAR riteneva irrilevante la successiva delibera della Giunta n. 58 del 2006 con la quale, in sede di autotutela, era stata revocata la precedente delibera). In definitiva la domanda originariamente proposta dinanzi al Tribunale di Napoli non era fondata sulla sentenza del TAR Campania che aveva annullato il provvedimento negativo di controllo sulla delibera del Comune, ovvero sul decreto del Consiglio di Stato che aveva dichiarato perento l'appello, e non concerneva pertanto l'esecuzione di una pronuncia emessa in via definitiva dalla competente autorità giurisdizionale amministrativa; essa riguardava, infatti, l'emissione di un provvedimento monitorio ex art. 633 cod. proc. civ. per il pagamento di spettanze retributive riconosciute dalla delibera prima citata. Sotto altro profilo deduceva che, anche a voler accedere alla tesi secondo cui ci si trovava dinanzi ad un diritto accertato da un giudice amministrativo, sussisteva comunque la giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di diritto soggettivo relativo ad un credito certo, liquido ed esigibile, rispetto al quale non vi era alcun margine per una attività cognitoria da parte dell'autorità giudiziaria.

5. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 633 e 474 cod. proc. civ. in relazione all'ipotesi che l'individuazione dell'esistenza di una fase cognitoria nel presente giudizio fosse fondata sull'implicito presupposto della mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 633 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo. Deduce che nel caso di specie sussisteva la prova scritta del credito costituita dalla delibera della Giunta n. 1086 del 1988.
6. Il primo motivo di ricorso è infondato.
7. Risulta dagli atti e comunque costituisce circostanza del tutto pacifica il fatto che il L ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Napoli un decreto ingiuntivo per la somma di Euro 6.049,02 e che, in sede di opposizione al suddetto decreto, lo stesso Tribunale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con sentenza confermata in sede di appello.
8. Orbene, anche a voler accedere alla tesi del ricorrente secondo cui il titolo posto alla base del citato decreto ingiuntivo era costituito non già da un provvedimento giurisdizionale ma dalla originaria delibera del Comune di Caivano in data 15 giugno 1988, che aveva riacquisito efficacia dopo l'annullamento del provvedimento negativo del Comitato Provinciale di Controllo (come precisato dalla citata sentenza del TAR n. 7680 del 2006), resta comunque il fatto che comunque la domanda relativa al pagamento della suddetta somma è stata azionata mediante decreto ingiuntivo rispetto al quale è stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ.
9. Secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. 8 marzo 2012 n. 3649), mentre il procedimento monitorio, previsto dall'art. 633 cod. proc. civ. costituisce un procedimento a cognizione sommaria, l'opposizione, disciplinata dagli artt. 645 e segg. cod. proc. civ. dà luogo ad un giudizio di cognizione piena finalizzato non solo ad accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma anche ad

esaminare la fondatezza della domanda del creditore opposto - che ha la posizione sostanziale dell'attore - in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'opponente ingiunto - che assume posizione sostanziale di convenuto. Tale caratteristica del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un significativo elemento di distinzione rispetto al giudizio di opposizione al precetto, nell'ambito del quale (come precisato da Cass. S.U. 27 luglio 2011 n. 16390) assumono rilievo soltanto le questioni attinenti al diritto della parte creditrice di procedere all'esecuzione forzata sulla base di un titolo formalmente valido ed in assenza di cause sopravvenute di inefficacia (in base alla suddetta distinzione le Sezioni Unite, con la sentenza prima citata, hanno chiarito che, mentre è ammissibile sollevare la questione di giurisdizione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ciò è precluso in sede di opposizione a precetto).

10. Nel caso in esame, pertanto, l'opposizione al decreto ingiuntivo ha dato luogo ad un giudizio a cognizione piena sulla spettanza della somma ingiunta, che, come giustamente sottolineato nella sentenza impugnata, non poteva essere considerato certa, liquida ed esigibile atteso che, rispetto all'ammontare complessivo di detta somma (Euro 6049,02), solo una parte limitata (Euro 502,75) era stata richiesta a titolo di capitale in relazione all'aumento retributivo stabilito dalla contestata delibera della Giunta del Comune di Caivano, mentre la parte residua era stata richiesta a titolo di accessori, rispetto ai quali mancava ogni determinazione dei relativi criteri di computo. In tale giudizio, come correttamente osservato dalla Corte di merito, la pretesa, aveva ad oggetto crediti concernenti differenze retributive maturate fino al 1974 e riconosciuti con delibera della Giunta Municipale del Comune, datore di lavoro, in data 15 giugno 1988; tutti i fatti costitutivi del diritto si sono perciò verificati ed esauriti in data anteriore al 30 giugno 1998. In applicazione del disposto di cui all'art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001 la relativa cognizione spetta al giudice amministrativo (in tal senso cfr., *ex plurimis*, Cass. S.U. 6 marzo 2009 n. 5451).
11. Il secondo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto inconfidente. Con tale motivo, infatti, viene ipotizzata (e censurata, peraltro in modo affatto generico) una argomentazione (la mancanza di prova scritta) estranea alla *ratio decidendi* posta alla base della sentenza impugnata.
12. In definitiva il ricorso deve essere rigettato con conseguente declaratoria della sussistenza della giurisdizione amministrativa.
13. In applicazione del criterio della soccombenza il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in dispositivo.

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso; dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200 (duecento) per esborsi e Euro 3500 (tremilacinquecento) per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.

Il Cons. Estensore

V. Di Cerbo

*Vincenzo Di Cerbo*

Il Presidente

L. A. Royelli

*L. A. Royelli*

*AP*  
Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Anna PANTALEO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, 14 GEN. 2014



*AP*  
Il Funzionario Giudiziario  
Anna PANTALEO

CASSAZIONE.NET